



aprile 2022

---

# **Consultazione sulla revisione totale dell'ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet, ora: ordinanza sui sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare)**

## **Rapporto sui risultati**

---

Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedura di consultazione.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Osservazioni generali .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Commento alle singole disposizioni .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Elenco dei partecipanti alla consultazione .....</b>	<b>13</b>

## 1 Situazione iniziale

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) gestiscono un sistema d'informazione centrale comune lungo la filiera agroalimentare inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, degli oggetti d'uso e degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile (art. 62 cpv. 2 legge sulle derrate alimentari [RS 817.0], art. 165d cpv. 2 legge sull'agricoltura [RS 910.1] e art. 45c cpv. 2 legge sulle epizootie [LFE, RS 916.40]). Il sistema d'informazione centrale è composto da vari sistemi d'informazione nei settori sopra menzionati. Nell'ambito di competenza dell'USAV rientrano anche il sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN), il sistema d'informazione per i dati di laboratorio (ALIS) e il sistema d'informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko), disciplinati nell'ordinanza del 6 giugno 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet, RS 916.408). Inoltre, l'USAV gestisce un sistema di valutazione e di analisi per i dati del suo ambito di competenza.

Nell'ambito della revisione totale dell'O-SISVet, il sistema d'informazione ALIS (ridenominato ARES), che attualmente serve all'elaborazione dei dati provenienti dai laboratori riconosciuti del Servizio veterinario pubblico, viene ampliato con le disposizioni relative al trattamento dei dati del controllo ufficiale delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e del controllo ufficiale delle aziende che impiegano derrate alimentari e oggetti d'uso (ad eccezione dei macelli). Inoltre, vengono regolamentati il sistema di valutazione e di analisi e il finanziamento di Fleko. È chiaro dal nuovo titolo (ordinanza sui sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare [O-SIFAL]) che i sistemi informativi contengono dati sulla filiera agroalimentare, ovvero sull'intero percorso di produzione di una derrata alimentare, dal campo alla tavola. L'ordinanza ha anche una nuova struttura e le norme sui singoli sistemi d'informazione sono riassunte il più possibile.

## 2 Procedura di consultazione

Il 12 maggio 2021 il DFI ha avviato la procedura di consultazione per la revisione totale dell'O-SISVet, che si è conclusa il 30 agosto 2021.

Oltre ai Cantoni, vi hanno partecipato i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell'economia e altre 88 organizzazioni.

Sono pervenuti in totale 35 pareri, consultabili sulla seguente pagina Internet: [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Legge federale > Consultazioni > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DFI. Il presente rapporto contiene una sintesi dei pareri espressi. In primo luogo, vengono riassunte le osservazioni di carattere generale, seguite dai pareri dettagliati sui singoli articoli.

## 3 Osservazioni generali

In linea di principio, la maggioranza dei partecipanti alla consultazione guarda con favore alla revisione totale dell'ordinanza. Molti Cantoni e l'ASVC riconoscono il grande vantaggio offerto da una gestione congiunta dei sistemi da parte di Confederazione e Cantoni. Insieme all'ACCS, approvano anche il fatto che la nuova ordinanza tenga conto delle correlazioni tra il settore alimentare e quello veterinario. La maggior parte dei Cantoni e l'ASVC sono esplicitamente favorevoli al fatto che, nell'ambito della «strategia globale lungo la filiera alimentare» e dell'attuazione del «Piano di controllo nazionale», in futuro i sistemi d'informazione conterranno anche i dati dei controlli ufficiali delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso. Dal canto suo, la SVS è particolarmente favorevole alla semplificazione dello scambio intercantonale di dati e Micarna, in vista dei controlli basati sul rischio nelle aziende detentrici, ritiene che l'associazione e la messa a disposizione dei dati principali sulla salute e la protezione degli animali e di quelli sui risultati dei controlli delle carni siano uno strumento adatto per una sorveglianza intercantonale.

Tuttavia, il Canton FR ricorda che l'obiettivo di tutti dovrebbe essere quello di registrare i dati una sola volta, e a tal fine si dovrebbe puntare a una riduzione significativa delle interfacce. Sarebbe quindi fondamentale sviluppare un sistema federale sufficientemente intelligente da riprendere i dati dalle varie applicazioni cantonali esistenti.

La maggior parte dei Cantoni, l'ASVC e l'ACCS hanno commentato anche il finanziamento dei sistemi d'informazione. In linea di principio, i Cantoni non mettono in discussione la nuova proposta di cofinanziamento proposto di «Fleko» per un ammontare di due terzi dei costi di gestione. Tuttavia, secondo la maggior parte dei Cantoni, l'ACCS e l'ASVC, le nuove funzionalità per le autorità competenti installate nel sistema Fleko non sono convincenti. Ciò a riprova del fatto non si è tenuto sufficientemente conto delle esigenze dei Cantoni durante lo sviluppo del sistema e che è necessario un maggiore coinvolgimento nei processi decisionali. Per questo motivo, praticamente tutti i Cantoni e l'ASVC chiedono che la partecipazione dei Cantoni all'ulteriore sviluppo dei sistemi comuni sia inserita nell'ordinanza e che in futuro l'USAV elabori un piano finanziario pluriennale.

Per il finanziamento di «ARES» è stato aggiunto che un sistema comune sarebbe indubbiamente più efficiente in termini di costi rispetto ai singoli sistemi cantonali, ma sia soprattutto la Confederazione a beneficiare della nuova integrazione dei dati sulle derrate alimentari raccolti dalle autorità di esecuzione nel sistema d'informazione nazionale. Di conseguenza, l'ASVC e una minoranza dei Cantoni ritengono che i relativi costi supplementari dovuti al passaggio da ALIS ad ARES dovrebbero essere sostenuti dalla Confederazione o almeno che la quota a carico dei Cantoni dovrebbe essere inferiore.

Alcuni Cantoni e l'ACCS criticano invece la ripartizione dei costi sostenendo che il fattore di ripartizione utilizzato, vale a dire il numero di licenze, non sia oggettivo. L'alternativa sarebbe stabilire un'adeguata suddivisione dei costi per i Cantoni in cui esiste una separazione tra le autorità di esecuzione nell'ambito alimentare e quello veterinario, in considerazione del fatto che alcuni sistemi o funzionalità non sono utilizzati per le derrate alimentari e viceversa.

Il Cantone FR avverte che l'aumento della partecipazione ai costi potrebbe essere osteggiato da alcuni Cantoni o portare a una riduzione del numero di licenze utilizzate. Il Cantone SG dichiara di voler rivedere la partecipazione finanziaria ai sistemi comuni se non viene creato immediatamente un collegamento diretto ai sistemi cantonali come Limsophy per la trasmissione elettronica dei dati. Al contrario, il Cantone ZH ritiene giustificato l'aumento della partecipazione ai costi dei sistemi d'informazione da parte dei Cantoni, visto che portano a una maggiore efficienza nell'esecuzione. Tuttavia, esso va affiancato a un adeguato diritto di co-decisione dei Cantoni sull'ulteriore sviluppo dei sistemi.

Infine, diversi Cantoni e l'ACCS ritengono che il termine menzionato nella consultazione per la revisione del sistema di finanziamenti attraverso l'aumento dei contributi cantonali non sia realisticamente attuabile per il 2022, visto che la pianificazione del bilancio cantonale per tale anno si è già conclusa. Si critica anche la mancanza di una pianificazione finanziaria pluriennale, che permetterebbe una pianificazione a medio termine nei Cantoni.

Oltre alle questioni sul finanziamento dei sistemi d'informazione, è stato menzionato anche il problema della protezione dei dati. A questo proposito, secondo alcuni Cantoni e l'ACCS è necessario garantire che gli utenti abbiano accesso solo ai dati di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti e, a tal fine, dovrebbero essere definite più chiaramente le modalità per limitare l'accesso ai sistemi d'informazione. Lo stesso vale per il trattamento dei dati, ambito nel quale è necessario chiarire il margine di manovra riguardo ai dati raccolti.

Il Cantone TG, per esempio, propone di rivedere completamente la sezione 3 regolamentando in modo più comprensibile e più chiaro l'accesso ai dati per i vari sistemi. In particolare sarebbero poco chiare le regole di accesso ad ARES. Anche il Cantone VD ritiene che le responsabilità per la protezione e il trattamento dei dati andrebbero formulate più chiaramente o almeno precisate nel rapporto esplicativo. Afferma inoltre che l'attuale formulazione sia confusa e crei incertezza giuridica su chi, a livello federale e cantonale, sia esattamente responsabile e risponda dei vari dati nei sistemi. Il presente progetto prevede inoltre diritti di accesso ampliati ai sistemi informativi ASAN, ARES e Fleko e allo stesso tempo rende più flessibile la base

giuridica per la trasmissione dei dati, cosa che solleva questioni di proporzionalità. Per Micarna manca una procedura chiaramente definita per la gestione dei dati analizzati: chi è informato su cosa e quando? Cosa succede se le analisi dei dati rivelano l'esistenza di importanti aree di azione? Chi agisce e chi è responsabile in caso di attuazione delle misure?

Anche i pareri di ASR, HOS, USC, SGP e swissherdbook fanno riferimento alla protezione dei dati, che non dovrebbe ostacolare il lavoro delle organizzazioni di allevamento. A queste ultime andrebbe concesso l'accesso ai dati necessari, garantendo allo stesso tempo l'anonimato delle aziende. Da parte loro, diversi Cantoni e l'ACCS lamentano che il progetto non dichiara esplicitamente che alle imprese di cui vengono ispezionati prodotti o processi è garantito l'anonimato, né a quali condizioni. Anche Micarna sostiene che è necessario garantire l'anonimato dei dati in ogni momento, soprattutto se questi sono messi a disposizione di terzi. Da parte sua, il VPHI fa notare che per determinate questioni affrontate a scopi di ricerca, i dati dovrebbero essere disponibili in forma non anonimizzata o pseudonimizzata per scopi scientifici e statistici (per esempio quando gli istituti affrontano questioni specifiche nell'ambito di contratti di ricerca). Chiede quindi che nell'ordinanza siano esplicitamente previste le relative eccezioni.

L'ASVC, sostenuta da molti Cantoni, fa riferimento alla «Strategia TIC 2025» del Servizio veterinario svizzero, lanciata nel 2020, la cui visione di un sistema TIC efficiente ed efficace è quella di fornire il massimo supporto amministrativo ai servizi veterinari cantonali grazie a un elevato grado di flessibilità e, grazie alla digitalizzazione, di sfruttare al meglio le possibilità dei servizi elettronici offerti. Il presente progetto permetterebbe di raggiungere questi obiettivi solo in misura limitata, motivo per cui andrebbe considerato come un regolamento transitorio che in futuro dovrà essere sottoposto a una revisione materiale completa. Il Cantone GE è del parere che l'usabilità dei sistemi d'informazione regolamentati nell'ordinanza dovrebbe essere ancora notevolmente migliorata e il Cantone FR fa notare che alcuni di questi sistemi d'informazione raggiungeranno presto la fine del loro ciclo di vita. Si chiede quindi se la nuova regolamentazione legislativa non debba attendere l'attuazione della strategia TIC dell'ASVC. La maggior parte dei Cantoni chiede che la collaborazione, il diritto di codecisione, la cogestione e il finanziamento tra i Cantoni e con la Confederazione siano riorganizzati a lungo termine e in modo sostenibile, se si vuole che i sistemi continuino ad essere attuati congiuntamente da tutti i Cantoni e dalla Confederazione.

Alcuni Cantoni e l'ACCS ritengono incompleto l'elenco dei dati che i Cantoni devono fornire nell'ambito delle derrate alimentari presente nel progetto di ordinanza (in particolare l'allegato 2) e che debba essere stabilito con precisione il tipo di dati che i Cantoni devono fornire. Secondo il Cantone SG, manca inoltre la possibilità di trasferire i dati veterinari dai sistemi Lim-sophy cantonali direttamente ad ASAN.

La maggioranza dei Cantoni, insieme all'ACCS e all'ASVC, ha chiesto di verificare se sia necessario inserire nell'ingresso anche la legge sulla protezione degli animali (LPA; RS 455). Se nell'attuale ordinanza manca la base giuridica corrispondente per la regolamentazione, essa dovrebbe essere creata nella prossima revisione.

La SVS spera che con il presente progetto di ordinanza si miri a stabilire correlazioni tra l'uso di antibiotici e i dati sulla salute/prestazione, nonché dati sulla resistenza, cosa che i veterinari hanno ripetutamente richiesto per molti anni.

Per il Cantone ZH vi è un margine di miglioramento per quanto riguarda la sistematicità della struttura del progetto di ordinanza e la chiarezza delle norme e dei commenti.

Infine, Micarna coglie l'occasione per chiedere che il servizio specializzato responsabile di Fleko fornisca misure concrete per uniformare la registrazione dei risultati, che, secondo la sua esperienza, viene effettuata in modo molto diverso nei vari Cantoni.

## 4 Commento alle singole disposizioni

### Art. 1 Campo di applicazione

I cantoni SO, TG, VD, VS e ZH e l'ACCS fanno notare che la nuova ordinanza regola non solo i tre sistemi d'informazione ASAN, ARES e Fleko, ma anche la gestione del sistema di valutazione e analisi ALVPH e ritengono dunque opportuno integrare il campo di applicazione dell'ordinanza.

### Art. 2 Scopo dei sistemi d'informazione

Per i Cantoni BS, VD e VS e per l'ACCS è importante chiarire nel capoverso 1 che ASAN è un sistema del servizio veterinario e quindi serve solo alla sicurezza alimentare in ambito veterinario. Inoltre, secondo i cantoni AG, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SH, SO, SG, TG, UR, TI, VD e VS e per l'ACCS e l'ASVC è necessario aggiungere che ASAN viene utilizzato anche nell'ambito degli «agenti terapeutici» o della «sicurezza degli agenti terapeutici». Il Cantone ZH propone il termine «sicurezza dei medicinali».

I Cantoni BS, GL, GR, JU, OW, SG, TG, TI e UR e l'ASVC accolgono con favore il fatto che, secondo il capoverso 3, ARES in futuro potrà essere utilizzato per la trasmissione dei dati di controllo nel settore veterinario dai sistemi dei singoli Cantoni al sistema di valutazione e analisi ALVPH. Insieme ai Cantoni AG e FR essi vorrebbero un'ulteriore interfaccia per la trasmissione di diversi dati dai sistemi cantonali ad ASAN. Tuttavia, i Cantoni BS, GL, GR, JU, OW, SG, TG e UR e l'ASVC si mostrano comprensivi nel caso in cui questa richiesta venga esaminata solo nel quadro della strategia TIC 2025 dell'ASVC.

### Art. 3 Contenuto dei sistemi d'informazione

I Cantoni AG, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS e ZH, l'ASVC e l'ACCS fanno notare che l'allegato 1 elenca anche dati relativi all'esecuzione nel settore dei medicinali veterinari e delle professioni veterinarie, che tuttavia non sono menzionati nell'articolo 3. Propongono quindi di includere tali dati in un quarto numero nel capoverso 1 lettera b.

### Art. 4 Servizi con diritti di accesso

In riferimento alla versione francese, secondo i cantoni VD e VS e l'ACCS, l'uso del termine «services» fa sì che i compiti e le responsabilità dei vari organismi elencati siano poco chiari e difficili da distinguere. Propongono quindi di parlare di «entités» in tutto il testo e di usare «services» solo quando si intendono i «services spécialisés» (servizio specializzato in italiano e Fachstelle in tedesco). Anche l'espressione «traiter en ligne» genera confusione, poiché non è chiaro se si tratti solo di un diritto di sola consultazione o anche di scrittura. Pertanto, suggeriscono che questa espressione dovrebbe essere sostituita da «accéder» o «bénéficient d'un droit d'accès» nei punti corrispondenti.

I cantoni FR, VD e VS e l'ACCS criticano che i «servizi specializzati», pur essendo indicati in questo articolo, sono definiti solo nell'articolo 13: di conseguenza, non è chiara la differenza tra i diritti dei servizi specializzati e degli amministratori (capoverso 2). Il Cantone ZH è della stessa opinione. Pertanto le responsabilità, i ruoli e le funzioni dei servizi specializzati e degli amministratori dovrebbero essere definiti chiaramente all'inizio dell'ordinanza. Anche il Cantone TG critica il fatto che i diritti degli amministratori sono menzionati in diversi punti dell'ordinanza, a volte in forma modificata, e chiede che i compiti e le autorizzazioni vengano definiti in modo sovraordinato o riassuntivo in un allegato.

I Cantoni BS e VD sono dell'opinione che l'ACCS non abbia bisogno di diritti d'accesso ad ARES e che quindi non le dovrebbero essere concessi. Secondo il Cantone FR, l'Unità federale per la filiera agroalimentare (UFAL) non è un'autorità di vigilanza, motivo per cui il termine «vigilanza» nel capoverso 1 lettera d andrebbe sostituito da «sorveglianza».

I Cantoni GL, GR, LU, SH e l'ASVC chiedono che anche l'ambito degli agenti terapeutici sia inserito nel capoverso 1 lettera a, b, d, e ed f.

Per il Cantone ZH, non è del tutto chiaro cosa si intenda con il termine «trattare online» e bisognerebbe quindi verificare se si tratta di un diritto di consultazione, di scrittura o di valutazione dei dati.

#### **Art. 5 Accesso ai dati di base**

I cantoni GL, GR, LU e e l'ASVC chiedono che alla lettera c sia aggiunto anche l'ambito degli agenti terapeutici.

#### **Art. 6 Accesso ai dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione**

I Cantoni TG e VD e l'ACCS non comprendono come mai l'accesso ai dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione sia disciplinato in questo articolo, ma poi questo aspetto in relazione con ALVPH sia illustrato solo nella sezione 6 (art. 17 cpv. 2). Pertanto, secondo i Cantoni TG, VD e VS e l'ACCS, i diritti di accesso ai dati in ALVPH dovrebbero essere disciplinati già nell'articolo 6.

I cantoni GE, VD e VS e l'ACCS interpretano il testo nel senso che i diritti d'accesso si applicano a un intero sistema d'informazione. Tuttavia, ASAN in particolare contiene dati provenienti da diverse legislazioni e, secondo quanto da loro compreso, è accessibile a vari organi statali o privati. Pertanto, è importante definire più precisamente le restrizioni di accesso ai dati per ciascuno dei sistemi informativi ASAN, Fleko e ARES. È necessario stabilire i criteri secondo i quali l'accesso viene distribuito o limitato. Inoltre va chiarito che l'accesso è limitato solo ai campi di dati che sono necessari per l'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge e non all'intero sistema informativo.

Secondo il Cantone ZH, i riferimenti nell'articolo 17 capoverso 2, secondo cui i diritti d'accesso ai dati in ALVPH sono retti dalle disposizioni legali che si applicano singolarmente ai sistemi d'informazione e alle applicazioni, nonché il riferimento all'articolo 6 capoverso 1 lettera b numero 1 per i dati che vengono trasmessi dai sistemi cantonali d'informazione ad ALVPH, sono inadeguati e fuorvianti. Si chiede la verifica di un regolamento chiaro e di facile lettura sui diritti di accesso ai dati dell'esecuzione ai rispettivi sistemi ASAN, ARES, Fleko e ALVPH.

Per i Cantoni AG, VD e VS e per l'ACCS, l'espressione «unità amministrative cantonali diverse dalle proprie» nel capoverso 1 lettera b numero 2 crea confusione. Per chiarire che non si tratta di altre unità amministrative all'interno dello stesso Cantone, il termine andrebbe sostituito con «unità amministrative extracantonali / unità amministrative di altri Cantoni».

I Cantoni GL, GR, LU e SH e l'ASVC chiedono nuovamente che l'ambito degli agenti terapeutici sia elencato nel paragrafo 1 lettera c.

#### **Art. 8: Concessione e revoca nonché esercizio dei diritti di accesso**

I Cantoni VD e VS e l'ACCS ripetono le osservazioni fatte sull'articolo 6: è difficile identificare la natura dell'accesso, i suoi limiti e le responsabilità associate, ed è per questo che vanno specificati i diritti di accesso, le limitazioni e le responsabilità.

I cantoni GL, GR, LU e SH e l'ASVC chiedono che l'ambito degli agenti terapeutici sia elencato anche nei capoversi 4 e 5 lettera a.

Per il Cantone TG non è chiaro cosa significhi l'espressione «unità amministrativa cantonale diversa dalla propria» nel capoverso 5, ovvero se si riferisca a unità amministrative all'interno dello stesso Cantone, anche a unità amministrative di altri Cantoni oppure a entrambe. Si chiede quindi una formulazione più chiara.

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS e ZH, l'ACCS e l'ASVC chiedono che nel capoverso 5 lettera b per le persone (ad es. i detentori di animali da compagnia) venga inserito il numero AVS come chiave unica. Ad eccezione del Cantone NE, si chiede di aggiungere anche il numero IDI/RIS come chiave per la ricerca di aziende come quelle alimentari, studi veterinari, ecc.

#### **Art. 9: Comunicazione di dati ad altre autorità**

Il Cantone VD ritiene che la formulazione proposta nell'articolo 9 sia molto più flessibile di quella dell'articolo 22 O-SISVet e che quindi in questa forma non costituisca una base legale sufficiente per la trasmissione di dati sensibili (ad esempio informazioni relative a un procedimento penale). Per facilitare la comprensione da parte delle autorità cantonali di esecuzione che non hanno le conoscenze necessarie in materia di protezione dei dati, questo aspetto dovrebbe essere esplicitamente considerato nell'articolo.

Per il cantone ZH, il commento all'articolo 9 è troppo impreciso e va quindi completato. In particolare, non è chiaro chi rientri nelle «altre autorità» e se si intendano anche le autorità autorizzate ad accedere ai dati.

#### **Art. 10: Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici**

Al fine di garantire un trattamento responsabile dei dati, i Cantoni AG, VD, VS, TG e ZH e l'ACCS propongono che si debba pretendere una richiesta scritta motivata per la divulgazione dei dati provenienti dai sistemi d'informazione e di valutazione. Dal canto suo, il VPHI fa presente che in determinati casi, per scopi scientifici e statistici, i dati dovrebbero essere disponibili in forma non anonimizzata o pseudonimizzata e propone quindi che vengano anonimizzati prima della divulgazione oppure che la protezione dei dati non anonimizzati sia garantita da accordi di fornitura e di riservatezza.

Micarna sottolinea che finora solo l'USAV era autorizzato a comunicare i dati esistenti. Con il nuovo regolamento, ora sono diversi gli Uffici autorizzati a farlo, e ciò comporta il rischio di diffondere dati non anonimizzati o anonimizzati in modo insufficiente. Per questo motivo, i processi dell'amministrazione devono essere organizzati internamente in modo da garantire in ogni momento l'anonimizzazione dei dati.

#### **Art. 11: Collegamento con altri sistemi d'informazione**

I Cantoni GE, VD e VS e l'ACCS chiedono che sia esplicitamente citato lo scambio di dati con la banca dati del latte (dbMilch).

I cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS e ZH e l'ASVC vorrebbero che i sistemi d'informazione fossero in grado di riprendere il numero AVS come identificatore delle persone dal registro centrale degli assicurati delle assicurazioni sociali della Confederazione. Ad eccezione dei Cantoni BE, NE e ZH, si chiede inoltre che i sistemi d'informazione siano in grado di ottenere dati dai sistemi cantonali (come Limsophy), come già detto per ARES secondo il commento all'articolo 2. A tale scopo, andrebbero aggiunte all'articolo 11 due lettere (h e i).

Il VPHI fa notare che il collegamento dei dati di ASAN, ARES e Fleko con gli altri sistemi d'informazione menzionati nell'articolo 11 è necessario per rispondere a domande specifiche di progetti di ricerca e dovrebbe quindi essere esplicitamente reso possibile anche per scopi scientifici.

#### **Art. 12: Compiti dell'USAV**

Visto che i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, nonché l'ACCS e l'ASVC ritengono che i sistemi d'informazione vengano utilizzati principalmente per adempiere ai compiti di esecuzione dei Cantoni, anche a questi ultimi dovrebbe essere concesso un diritto di codecisione per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dei sistemi. Inoltre, si dovrebbe anche elaborare un piano finanziario pluriennale e, per garantire una pianificazione sicura, tenere conto dei costi aggiuntivi previsti per ulteriori sviluppi.

#### **Art. 13: Servizi specializzati**

Come già menzionato per l'articolo 4, il Cantone VD ripete la sua richiesta di elencare questo articolo all'inizio dell'ordinanza.

Secondo Micarna, è necessario specificare come devono essere gestiti i risultati dell'analisi dei dati (art. 13 cpv. 2 lett. g e art. 17) e inoltre chiede come bisogna intendere la collaborazione con i macelli di cui all'articolo 13 capoverso 3.

#### **Art. 14: Comitato misto**

Visto che i sistemi d'informazione disciplinati nella presente ordinanza sono utilizzati principalmente dalle autorità veterinarie cantonali, i Cantoni AG, AI, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, nonché l'ACCS e l'ASVC ritengono che nel testo dell'ordinanza debba essere precisata la composizione del comitato misto in modo tale che, dei cinque rappresentanti cantonali, quattro provengano dai servizi veterinari cantonali e uno da un laboratorio cantonale (chimico cantonale).

Per i cantoni VD, VS e ZH e per l'ACCS, il capoverso 4 non descrive in modo sufficientemente chiaro quale tipo di incarichi possono essere assegnati ai servizi specializzati e quali sono le loro responsabilità ed è quindi necessario precisarlo.

Oltre agli organi esistenti (servizio specializzato e comitato misto, nonché gli organi già esistenti a livello operativo, come i comitati di utenti), secondo i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZH e l'ASVC, in base alle necessità il comitato misto può creare altri servizi specializzati su base temporanea o permanente.

#### **Art. 15: Identitas SA**

Per i Cantoni AG, TG, VD, VS e ZH e per l'ACCS non è chiaro perché solo per la Fleko sia esplicitamente citato un fornitore di servizi specifico e come questa prestazione di servizi debba essere distinta dai compiti dei servizi specializzati (art. 13). Ritengono inoltre che il titolo della sezione 4 dovrebbe essere ampliato se si cita esplicitamente Identitas SA come fornitore di servizi. Il Cantone ZH si chiede perché non si possano dedurre requisiti generali per i gestori delle banche dati, come avviene per esempio nell'ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404.1). Per il Cantone VD, citare un'impresa privata di servizi in un'ordinanza federale è una scelta discutibile, in particolare per la sua compatibilità con il diritto in materia di acquisti pubblici. Tutti e sei i pareri chiedono che la delimitazione delle responsabilità e la portata della fornitura di servizi da parte di partner esterni siano in linea di principio definite in modo uniforme per tutti i sistemi.

#### **Art. 16: Finanziamento**

Anche se di base si comprende l'aumento dei contributi cantonali a causa delle nuove funzionalità, secondo AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD e VS, nonché ACCS e ACCS, le esigenze dei Cantoni vengono tenute troppo poco in considerazione durante la fase di sviluppo. Per esempio, le funzionalità del sistema informativo Fleko relative all'esecuzione non sono convincenti. Per questo motivo è importante il diritto di codicisione (e una pianificazione finanziaria pluriennale), come richiesto nella proposta per l'articolo 12.

Il Cantone VD ritiene che i principi per la ripartizione dei costi di gestione e dei costi per i servizi specializzati non siano descritti con sufficiente precisione nell'articolo 16 capoversi 1 e 2. Per esempio, non è chiaro se questi costi siano cumulativi o meno.

Inoltre, secondo AI, AR, BL, BS, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR e VS e l'ASVC, nel capoverso 4 si dovrebbe formulare con più chiarezza che le tre licenze devono essere ottenute ciascuna da un'autorità di esecuzione veterinaria o dall'autorità in cui è integrato il servizio veterinario e che una licenza consente l'accesso a tutti e tre i sistemi.

Il Cantone TG ricorda che l'USAV aveva comunicato chiaramente ai responsabili del controllo ufficiale delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso che non era previsto di addebitare alle autorità cantonali di esecuzione della legislazione alimentare i costi per il sistema centrale di dati ARES, cosa che non risulta chiaramente da questa ordinanza. L'argomentazione secondo la quale il sistema serve fundamentalmente allo svolgimento dei compiti dei Cantoni in materia di esecuzione, che sia quindi gestito principalmente nell'interesse degli stessi e che essi debbano dunque sostenere la maggior parte dei costi, è messa in dubbio dal Cantone TG almeno

per quanto riguarda l'esecuzione del controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso: a suo parere, una chiave di ripartizione dei costi basata sul numero di licenze non favorisce un impiego sensato e appropriato del sistema nei Cantoni. I cantoni SH, SO e VD e l'ACCS fanno notare che la ripartizione dei costi per il sistema ARES non è definita per uffici e dipartimenti separati (controllo delle derrate alimentari e servizio veterinario). Finché non viene dimostrato il valore aggiunto per le autorità di esecuzione del diritto alimentare, il finanziamento del sistema ARES da parte dei Cantoni deve essere adeguato in un primo momento nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso. I cantoni BS, GE e VD chiedono addirittura che ARES sia finanziato esclusivamente dalla Confederazione, visto che questo sistema d'informazione non è utile alle autorità d'esecuzione (o ai chimici cantonali).

Poiché il preventivo per il 2022 è stato completato in estate e non è possibile apportare ulteriori adeguamenti, il Cantone VD ritiene che le modifiche di legge con implicazioni finanziarie per i Cantoni non debbano entrare in vigore prima del 1° gennaio 2023.

In considerazione dell'aumento dei costi e della possibile estensione del campo di applicazione alle derrate alimentari e ai beni di consumo, il cantone di GE suggerisce che il numero minimo di licenze incluse nel contributo di base dovrebbe essere portato a dieci.

#### **Art. 17: Valutazione e analisi di dati**

Affinché si possano valutare anche i dati dei sistemi cantonali, come indicato nel commento dell'articolo 2, i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZH e l'ASVC ritengono che l'enumerazione di cui al capoverso 1 lettera b debba essere completata con le integrazioni richieste per l'articolo 11.

Il Cantone TG ritiene che i diritti d'accesso al sistema di valutazione e analisi ALVPH siano regolati in modo poco chiaro, il che non è al passo con i tempi per un settore così delicato come quello del trattamento dei dati dell'esecuzione. Insieme ai cantoni SO, VD, VS e ZH e all'ACCS, ritiene che il riferimento all'articolo 6 capoverso 1 lettera b numero 1 presente nel capoverso 2 sia fuorviante, visto che riguarda i diritti di accesso dei collaboratori dell'amministrazione federale ai dati di esecuzione, i quali, appunto, non vengono inseriti dalla loro amministrazione. Pertanto, per questo diritto di accesso dovrebbe essere formulata una frase separata. Per il Cantone TG sarebbe opportuno regolare questa disposizione nell'articolo 6 (accesso ai dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione). Il Cantone ZH vuole che i diritti d'accesso per tutti i sistemi d'informazione, di valutazione e di analisi siano regolati in modo chiaro e conciso e senza rimandi inutili nel testo dell'ordinanza.

#### **Art. 18: Protezione dei dati, sicurezza dei dati e informatica**

Il Cantone VD ritiene che le competenze e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e in particolare le responsabilità per la gestione di dati, non sono sufficientemente definite. Mentre l'articolo 12 e l'articolo 18 capoverso 1 definiscono chiaramente l'USAV come responsabile dei sistemi d'informazione, gli articoli 18 capoverso 2 e gli articoli 19 e 20 creano confusione in quanto stabiliscono che una persona che intende far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta all'autorità di esecuzione del Cantone di domicilio.

L'ACCS e i Cantoni di GE e VD sono dell'opinione che l'attuale sistema di raccolta e di utilizzo dei dati (ASAN) abbia dei limiti. La registrazione delle aziende, le loro coordinate GPS e le specie animali presenti sono di competenza di un servizio cantonale diverso da quello responsabile dell'utilizzo del sistema (agricoltura o servizi veterinari): è quindi importante che i dati forniti da un servizio siano accurati, anche se per loro hanno un'utilità limitata. In caso di un'epizootia altamente contagiosa, è necessario che i dati in ASAN siano aggiornati, ma l'attuale suddivisione del lavoro non soddisfa questa esigenza di efficienza e non garantisce trasparenza.

Secondo i Cantoni GL, GR, LU, SH e l'ASVC, anche nell'articolo 18 capoverso manca 2 l'enumerazione dell'ambito degli agenti terapeutici e quindi dovrebbe essere aggiunta.

## **Art. 19: Diritti delle persone interessate**

Secondo il Cantone VD, il fatto che, in base alla formulazione di questo articolo, l'autorità cantonale d'esecuzione sia sottoposta alla legge federale sulla protezione dei dati e alla giurisdizione dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), differisce dal principio secondo cui, in materia di protezione dei dati, le autorità cantonali sono sottoposte al diritto e alle autorità cantonali. Tuttavia, la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) fa esplicitamente riferimento alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021), che indica che le autorità cantonali decidono sotto la copertura della procedura amministrativa federale. Questo aspetto deve essere chiarito. Inoltre, per il Cantone VD, non è chiaro chi sia specificamente responsabile della gestione di quanto indicato al capoverso 2. Se l'unico responsabile del trattamento dei dati fosse l'USAV, ciò significherebbe che l'autorità cantonale di esecuzione dovrebbe presentare all'USAV un'istanza ai sensi del capoverso 2. Se invece le autorità cantonali d'esecuzione fossero corresponsabili del trattamento dei dati, la stessa autorità cantonale d'esecuzione competente dovrebbe decidere delle istanze di cui al capoverso 2 ed emettere una decisione impugnabile.

## **Art. 21: Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati**

I Cantoni AG, AI, BE, BL, BS, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS e ZH nonché l'ACCS e l'ASVC dichiarano che nei sistemi d'informazione vengono inseriti i dati dell'esecuzione cantonale e che la conservazione, l'archiviazione e la distruzione di tali dati sono disciplinati dalla rispettiva legislazione cantonale. Secondo la Conferenza delle direttrici e dei direttori d'archivio svizzeri (ADK/CDA), in linea di principio i documenti provenienti da sistemi informativi trasversali potrebbero essere soggetti a obbligo di archiviazione sia a livello federale che cantonale. Gli attori sopra indicati chiedono quindi che l'USAV (o, secondo VD, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, IFPDT) esamini se, prima di essere cancellati, i dati devono essere offerti agli archivi federali e agli archivi cantonali corrispondenti in conformità con le disposizioni della legge del 26 giugno 1998 sull'archiviazione e le leggi cantonali pertinenti. Se è così, l'articolo 21 dovrebbe descrivere questo obbligo e disciplinare il processo a garanzia del suo adempimento.

I cantoni VD e VS e l'ACCS esigono inoltre che siano precisate le condizioni di conservazione secondo il capoverso 2. Se dovesse esistere parallelamente un sistema d'informazione cantonale, secondo il parere del Cantone VD, per evitare successive ambiguità dovrebbero essere armonizzati i termini di conservazione tra il progetto di ordinanza e il diritto cantonale. Anche il Cantone ZH fa notare che le condizioni di archiviazione o di cancellazione dei dati in relazione alle prescrizioni cantonali pertinenti non sono definite.

## **Art. 22: Disposizioni di tipo tecnico**

I cantoni AG, VD e VS e l'ACCS ritengono che i punti elencati nelle lettere a–e siano molto generici e che è difficile immaginare l'attuazione specifica a cui fanno riferimento. Chiedono quindi che i punti menzionati vengano concretizzati, per esempio con una direttiva o in un allegato.

Il Cantone TG ha sottolineato che questo articolo riguarda anche i sistemi d'informazione dei Cantoni. Quando emette le disposizioni che specificano le interfacce, l'USAV deve quindi obbligatoriamente tenere conto dei dettagli tecnici di tali sistemi. È inoltre problematico emettere prescrizioni sulle frequenze di trasmissione dei dati se queste comportano un onere supplementare per i Cantoni. Non in tutti i Cantoni è possibile attuare tutte le trasmissioni di dati con processi completamente automatizzati.

## **Art. 24: Entrata in vigore**

Poiché in tutti i Cantoni il preventivo per il 2022 è stato completato al più tardi in estate, i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD e VS nonché l'ASVC e l'ACCS chiedono che, a causa delle conseguenze finanziarie derivanti, la modifica dell'ordinanza non entri in vigore, come indicato nei commenti, il 1° gennaio 2022, bensì il 1° gennaio 2023. Tutti i Cantoni tranne GE e NE, nonché l'ACCS suggeriscono, in alternativa, di vagliare se sia possibile rinviare fino a tale data successiva solo l'entrata in

vigore dell'articolo 16 e che fino a tale momento possa restare valido l'articolo corrispondente dell'O-SISVet.

### **Allegato 1: Catalogo dei dati di ASAN**

Il Cantone TG chiede una definizione di «Acontrol», menzionato al punto 2.3.1.

I cantoni BE, BL, BS, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZH e l'ASVC chiedono che il punto 2.4 sia integrato con «Notifica a un altro processo».

Micarna vorrebbe sapere cosa si intende esattamente per «dati strutturali dell'azienda», se, in riferimento alla peste suina africana, sono note tutte le aziende di detenzione di suini con uscita all'aperto, anche quelle molto piccole, e quali informazioni deve fornire un macello in veste di detentore di animali. Chiede quindi che venga concretizzata la definizione del termine «dati strutturali».

### **Allegato 2: Catalogo dei dati di ARES**

Secondo i cantoni AG, GE, SH, SO, VD, VS e ZH e l'ACCS, la lista dei dati contenuti in ARES per quanto riguarda la sicurezza alimentare è troppo vaga. Andrebbe quindi meglio specificata e si dovrebbe aggiungere un chiaro collegamento con il progetto DaKa (cataloghi di dati). In alternativa, secondo il Cantone GE, si potrebbe inserire nell'articolo 3 capoverso 2 che la natura esatta dei dati viene determinata in accordo con i Cantoni.

### **Allegato 3: Catalogo dei dati di Fleko**

Micarna fa presente che, di regola, durante l'ispezione delle carni viene controllato ciascun animale. Si chiede quindi se sia necessaria una distinzione tra singoli animali o gruppi di animali e suggerisce di eliminare eventualmente il punto 2.1.2.

Chiede inoltre a cosa si riferisce il punto 2.4 «Risultati sulla commestibilità» visto che vi sono solo un controllo ante mortem (punto 2.2) e un controllo post mortem (punto 2.3).

### **Allegato 4: Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

Per i Cantoni AG, SO, TG, VD, VS e ZH nonché per l'ACCS, la formulazione del punto 3 relativa alla modifica dell'OELDerr per creare un nuovo articolo 6 capoverso 2 è troppo generica e va pertanto respinta in questa forma. Nel modo in cui è formulata la frase, le autorità di esecuzione competenti (controllo delle derrate alimentari) dovrebbero registrare regolarmente i risultati dei controlli in ARES. Secondo il testo proposto, l'USAV avrebbe anche l'autorità di determinare il tipo e la forma di raccolta dei dati. In linea di principio, ciò significherebbe che tutti i risultati (cantionali) dei controlli ufficiali delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso dovrebbero essere regolarmente registrati in ARES, e ciò lo renderebbe praticamente equivalente a un Laboratory Information Management System (LIMS) federale. Ci si chiede quindi se nella legge sulle derrate alimentari (LDerr, SR 817.0) esista una base giuridica per questa disposizione. Sarebbe difficile giustificare l'obbligo generale di registrare regolarmente in ARES (potenzialmente tutti) i risultati dei controlli sulla base dell'articolo 42 capoverso 3 LDerr. Il proposto articolo 6 capoverso 2 OELDerr dovrebbe quindi essere eliminato in questa forma o riformulato in modo più preciso e restrittivo.

I cantoni AG, AI, AR, BL, BS, GL, GR, LU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS e ZH nonché l'ASVC chiedono che a tutte le modifiche ai numeri 1, 2, 6 e 8 venga aggiunto quanto segue: «L'USAV determina il tipo e la forma della raccolta dei dati previa consultazione delle autorità cantonali di esecuzione».

## 5 Elenco dei partecipanti alla consultazione

### 1. Cantoni

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Departement Gesundheit und Soziales	AR
Kanton Appenzell Innerrhoden, Landammann und Standeskommission	AI
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Kanton Basel-Stadt, Staatskanzlei	BS
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Canton de Fribourg, Chancellerie d'État	FR
République et Canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Departement Finanzen und Gesundheit	GL
Kanton Graubünden, Standeskanzlei	GR
République et Canton du Jura, Gouvernement	JU
Kanton Luzern, Gesundheits- und Sozialdepartement	LU
République et Canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Obwalden, Finanzdepartement	OW
Kanton Schaffhausen, Departement des Innern	SH
Kanton Schwyz, Regierungsrat	SZ
Kanton Solothurn, Volkswirtschaftsdepartement	SO
Kanton St. Gallen, Gesundheitsdepartement	SG
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato	TI
Canton Uri, Consiglio di Stato	UR
Canton du Valais, Chancellerie d'État	VS
Canton de Vaud, Département de l'économie, de l'innovation et du sport	VD
Kanton Zürich, Regierungsrat	ZH

### 2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Nessuno	
---------	--

### 3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Nessuna	
---------	--

### 4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Unione svizzera dei contadini	USC
-------------------------------	-----

### 5. Altre organizzazioni

Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter	ASR
Genossenschaft swissherdbook	swissherdbook
Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri	SVS
Holstein Switzerland	HOS
Micarna SA	Micarna

Schweizer Geflügelproduzenten	SGP
Associazione dei chimici cantonali svizzeri	ACCS
Associazione svizzera dei veterinari cantonali	ASVC
Veterinary Public Health Institute, Università di Berna	VPHI